

Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con deliberazioni n. 40/06, n. 260/06, n. 90/07, ARG/elt 74/08, ARG/elt 1/09, 128/2017/R/eel e 66/2020/R/eel

Deliberazione 14 settembre 2005

Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005 (deliberazione n. 188/05)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 settembre 2005

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 224/00 (di seguito: deliberazione n. 224/00);
- la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2005, n. 183/05 (di seguito: deliberazione n. 183/05).

Considerato che:

- l'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorità, con propri provvedimenti, determina le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle "tariffe incentivanti" trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3, di cui all'articolo 52, comma 52.2, lettera b), del Testo integrato;
- l'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorità individua il soggetto che eroga le "tariffe incentivanti", le modalità e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni

degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto;

- l’Autorità, con la deliberazione n. 183/05, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti per dare attuazione all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, fissando in 15 giorni la durata massima del procedimento, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- il soggetto che eroga le “tariffe incentivanti”, definito soggetto attuatore dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, deve:
 - essere un soggetto unico a livello nazionale dovendo applicare i criteri di priorità unici nazionali per l’accesso all’incentivazione, ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto ministeriale;
 - disporre delle competenze amministrative necessarie per poter erogare le “tariffe incentivanti” utilizzando le risorse che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3;
 - disporre delle competenze tecniche necessarie per svolgere le verifiche di ammissibilità delle domande ricevute, ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto ministeriale;
 - disporre delle competenze tecniche e della capacità organizzativa per svolgere, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, le verifiche circa il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e le verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le “tariffe incentivanti”.

Ritenuto opportuno prevedere che:

- il soggetto che eroga le “tariffe incentivanti” ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005 sia la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, in quanto è il soggetto che meglio risponde ai requisiti di cui all’ultimo considerato e di cui si è verificata la disponibilità;
- i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici, per essere ammessi a beneficiare delle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, all’atto della presentazione della domanda di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, debbano dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l’ammissibilità alle incentivazioni previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, nonché:
 - a) di assumere l’impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio dell’impianto e dei relativi allacciamenti, nonché di essere consapevole delle proprie responsabilità civili e penali verso terzi connesse alle attività di costruzione ed esercizio dell’impianto;
 - b) che l’impianto in oggetto, rispetto al quale sono o saranno riferite le domande di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, è o sarà individuato da un unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, rispetto al quale è

stata o sarà presentata domanda al gestore di rete per la connessione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del DM 28 luglio 2005;

- c) di non aver presentato, oltre alla presente domanda ed entro la medesima scadenza di cui all'articolo 7, comma 1, del DM 28 luglio 2005, altre domande di ammissione alle "tariffe incentivanti" previste dal DM 28 luglio 2005 relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite società controllate o collegate;
- d) di essere proprietario dell'immobile destinato alla installazione dell'impianto o, diversamente, di disporre dell'autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
- e) di impegnarsi a comunicare al soggetto attuatore l'eventuale mancato rispetto delle scadenze di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del DM 28 luglio 2005 che, come previsto dall'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto, comporta la decadenza del diritto alle "tariffe incentivanti" e la cancellazione del progetto dalle graduatorie di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del DM 28 luglio 2005;
- f) di impegnarsi a dotare le proprie installazioni, a propria cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, che verranno concordati con il gestore di rete, rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, e di impegnarsi altresì a mantenerli in efficienza;
- g) di impegnarsi a dotare tutti i componenti delle apparecchiature di misura, inclusi i cablaggi e le morsettiere, di sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati di misura, oltre che di impegnarsi a non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e a non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;
- h) di consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell'energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 6 del presente provvedimento;
- i) di aver costituito, per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, a favore del soggetto attuatore, una cauzione definitiva nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 9, del decreto ministeriale 28 luglio 2005,

ai fini di garantire a tutti i soggetti responsabili interessati ad usufruire delle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione, oltre che il rispetto dei criteri di priorità per l'accesso all'incentivazione di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005;

- il soggetto attuatore effettui le necessarie verifiche in sede di presentazione delle domande, di realizzazione dell'impianto, e di esercizio del medesimo impianto, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l'Autorità

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, come successivamente modificato ed integrato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005), le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Scambio sul Posto, oltre che le seguenti:
- a) la **produzione incentivata** è:
 - i) per un impianto fotovoltaico con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto, l'energia elettrica prodotta, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, e consumata dalle utenze del soggetto responsabile direttamente o in applicazione della disciplina dello scambio sul posto di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto;
 - ii) per un impianto fotovoltaico di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), l'energia elettrica prodotta, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 - b) l'**integrazione architettonica** è un intervento, su edifici di nuova costruzione ovvero su edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, in virtù del quale i moduli fotovoltaici sono impiegati come componenti costruttivi, sostituendo componenti edilizi tradizionali altrimenti necessari.

Articolo 2

Individuazione del soggetto attuatore

- 2.1 Il soggetto che eroga le "tariffe incentivanti" ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, definito soggetto attuatore dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, è il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE).
- 2.2 Il soggetto attuatore adotta, informando l'Autorità, le procedure necessarie per la verifica di ammissibilità e per la predisposizione dell'elenco e delle graduatorie di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, assicurando a tutti i soggetti responsabili interessati l'accesso alle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione, oltre che il rispetto dei criteri di priorità per l'accesso all'incentivazione di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
- 2.3 Il soggetto attuatore aggiorna, pubblicandole nel proprio sito *internet*, le "tariffe incentivanti" di cui all'articolo 5, comma 2, all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 secondo le modalità previste dagli articoli 5 e 6 del medesimo decreto. Il soggetto attuatore inoltre pubblica nel proprio sito *internet*, aggiornandole a partire dall'anno 2013, le "tariffe incentivanti"

riconosciute agli impianti con moduli fotovoltaici integrati negli edifici di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.

Articolo 3

Condizioni per accedere alle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005

- 3.1 *[soppresso]*
- 3.2 *[soppresso]*
- 3.3 *[soppresso]*
- 3.4 *[soppresso]*
- 3.5 Il soggetto responsabile, all'atto della comunicazione relativa alla conclusione della realizzazione dell'impianto prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, trasmette al soggetto attuatore e al gestore di rete cui l'impianto è collegato la documentazione finale di progetto dell'impianto fotovoltaico ai sensi della norma CEI-02 (di seguito: progetto finale), il certificato di collaudo dell'impianto, con almeno due diverse fotografie dell'impianto, e il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto, come riportati dai costruttori dei pannelli medesimi. Qualora il soggetto responsabile abbia richiesto di usufruire del beneficio aggiuntivo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, relativo ad impianti integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, la documentazione finale del progetto dovrà contenere elaborati grafici di dettaglio dell'integrazione realizzata in scala 1:20, completati da idonea documentazione fotografica. Nel caso in cui uno o più pannelli che compongono l'impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, vengano sostituiti con altri di pari potenza, il soggetto responsabile comunica tempestivamente al soggetto attuatore e al gestore di rete il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i.
- 3.6 Il progetto finale non può presentare, rispetto al progetto preliminare allegato alla domanda di ammissione alle “tariffe incentivanti”, alcun aumento della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico. Se presenta una diminuzione della potenza nominale, il soggetto responsabile ne dà comunicazione al soggetto attuatore ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto ministeriale 28 luglio 2005.
- 3.7 Il soggetto responsabile dichiara, all'atto dell'inoltro al soggetto attuatore e al gestore di rete del progetto finale, che il medesimo risponde ai requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, comprese le norme tecniche richiamate nell'Allegato 1 al medesimo decreto, e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 fermo restando quanto previsto a carico del soggetto responsabile dall'articolo 3, comma 3.1, lettere a), d), e), f) e g).
- 3.8 In conformità a quanto previsto dall'Allegato A della norma CEI-02, al progetto finale deve essere allegata la dichiarazione scritta, resa dal tecnico o dal professionista che ha firmato il progetto finale, relativa al possesso dei requisiti e delle competenze stabilite dalla legislazione vigente per lo sviluppo del progetto stesso.

- 3.9 L'impianto fotovoltaico deve essere realizzato nel medesimo sito indicato all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. In caso contrario, viene meno il diritto alle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006.
- 3.10 Il soggetto responsabile è tenuto a interagire con il soggetto attuatore anche tramite un portale informativo che verrà appositamente predisposto dal soggetto attuatore medesimo. A tal fine il soggetto responsabile segue le modalità che verranno definite dal soggetto attuatore.

Articolo 3bis

Misura dell'energia elettrica prodotta ai fini delle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006

- 3bis.1 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto si applicano le seguenti disposizioni:
- 3bis.1.1 Il soggetto responsabile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 28 luglio 2005 coincide con l'utente dello scambio, come definito dal Testo Integrato Scambio sul Posto.
- 3bis.1.2 Il soggetto responsabile si avvale dell'impresa distributrice per l'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta, nonché per la rilevazione e la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. L'impresa distributrice è responsabile dell'installazione e della manutenzione delle suddette apparecchiature di misura, nonché della rilevazione e della registrazione delle suddette misure.
- 3bis.1.3 La remunerazione per le attività di cui al comma 3bis.1.2 è pari, in funzione del livello di tensione corrispondente a ciascun punto di misura effettivo, alla somma data da:
- a) la componente $MIS_c(INS)$ di cui alla tabella 2 del Testo Integrato Misura Elettrica per ogni punto di misura effettivo per cui le operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura sono nella responsabilità di un gestore di rete;
 - b) la componente $MIS_c(RAV)$ di cui alla tabella 3 del Testo Integrato Misura Elettrica per ogni punto di misura effettivo per cui le operazioni di gestione dei dati di misura nonché le operazioni di natura commerciale sono nella responsabilità di un gestore di rete.
- 3bis.1.4 L'impresa distributrice trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dalla disciplina del servizio di scambio sul posto di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto, oltre che la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta con cadenza mensile.
- 3bis.2 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW diversi da quelli di cui al comma 3bis.1, per i quali l'energia elettrica prodotta coincide con l'energia elettrica immessa in rete, si applica

quanto previsto dal Testo Integrato Misura Elettrica per la misura dell'energia elettrica immessa. La produzione incentivata di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto ii), viene comunicata con cadenza mensile dal gestore di rete cui l'impianto è collegato al soggetto attuatore. Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Agenzia delle dogane.

3bis.3 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, diversi da quelli di cui al comma 3bis.1, per i quali l'energia elettrica prodotta non coincide con l'energia elettrica immessa in rete, si applicano le seguenti disposizioni:

3bis.3.1 Il soggetto responsabile si avvale del gestore di rete cui l'impianto è collegato per l'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta, nonché per la rilevazione e la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il gestore di rete cui l'impianto è collegato è responsabile dell'installazione e della manutenzione delle suddette apparecchiature di misura, nonché della rilevazione e della registrazione delle suddette misure.

3bis.3.2 La remunerazione per l'attività di cui al comma 3bis.3.1 è pari, in funzione del livello di tensione corrispondente a ciascun punto di misura effettivo, alla somma data da:

- a) la componente $MIS_c(INS)$ di cui alla tabella 2 del Testo Integrato Misura Elettrica per ogni punto di misura effettivo per cui le operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura sono nella responsabilità di un gestore di rete;
- b) la componente $MIS_c(RAV)$ di cui alla tabella 3 del Testo Integrato Misura Elettrica per ogni punto di misura effettivo per cui le operazioni di gestione dei dati di misura nonché le operazioni di natura commerciale sono nella responsabilità di un gestore di rete.

3bis.3.3 La produzione incentivata di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto ii), viene comunicata con cadenza mensile dal gestore di rete cui l'impianto è collegato al soggetto attuatore.

3bis.4 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW e non superiore a 1000 kW, per i quali l'energia elettrica prodotta non coincide con l'energia elettrica immessa in rete, si applicano le seguenti disposizioni:

3bis.4.1 Il soggetto responsabile può avvalersi del gestore di rete cui l'impianto è collegato per l'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, nonché per la rilevazione e la registrazione delle suddette misure. In tal caso, il medesimo gestore di rete è responsabile delle attività sopra elencate.

3bis.4.2 La remunerazione per le attività di cui al comma 3bis.4.1 è pari, in funzione del livello di tensione corrispondente a ciascun punto di misura effettivo, alla somma data da:

- a) la componente $MIS_c(INS)$ di cui alla tabella 2 del Testo Integrato Misura Elettrica per ogni punto di misura effettivo per cui le operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura sono nella responsabilità di un gestore di rete;
- b) la componente $MIS_c(RAV)$ di cui alla tabella 3 del Testo Integrato Misura Elettrica per ogni punto di misura effettivo per cui le operazioni di gestione dei dati di misura nonché le operazioni di natura commerciale sono nella responsabilità di un gestore di rete,

ed è corrisposta dal soggetto responsabile al gestore di rete cui l'impianto è collegato solo nel caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del suddetto gestore per le attività di cui al comma 3bis.4.1.

3bis.4.3 La produzione incentivata di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto ii), viene comunicata al soggetto attuatore, con cadenza mensile, dal soggetto che effettua la rilevazione e la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico.

3bis.4.4 Il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Agenzia delle dogane.

3bis.4.5 Il soggetto attuatore verifica i dati inerenti la produzione incentivata avvalendosi anche delle misure dell'energia elettrica rilevate dal gestore di rete cui l'impianto fotovoltaico è collegato. A tal fine il gestore di rete competente trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Testo Integrato Misura Elettrica.

3bis.5 Qualora il gestore di rete o l'impresa distributrice sia responsabile delle attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, nonché della rilevazione e registrazione delle suddette misure, le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta devono essere accessibili al medesimo gestore di rete o impresa distributrice. Ai fini dell'installazione e dell'accessibilità delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, il gestore di rete o l'impresa distributrice definisce le condizioni tecniche necessarie al posizionamento delle suddette apparecchiature, nel rispetto delle disposizioni riportate nell'Allegato B al presente provvedimento e sulla base di scelte razionali concordate con il soggetto responsabile, volte a ottimizzare l'entità degli interventi necessari. In caso di mancato accordo tra le parti, il soggetto responsabile segnala la questione al soggetto attuatore, che interviene definendo le modalità, con comunicazione al soggetto responsabile e al gestore di rete o impresa distributrice.

Articolo 4

Modalità di erogazione delle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006

4.1 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, si applica quanto previsto dal Testo Integrato Scambio sul Posto, oltre che le seguenti disposizioni:

4.1.1 La produzione incentivata di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto i), con riferimento all'Anno i (PRD_i), è la produzione resa disponibile, nell'anno solare i , alle utenze del soggetto responsabile in applicazione della disciplina del servizio di scambio sul posto di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto, e pari a:

$$PRD_i = Prod_i - S_i \quad \text{se } S_i \geq 0$$

$$PRD_i = Prod_i - (S_i + P_i) \quad \text{se } S_i < 0,$$

dove:

- $Prod_i$ è la quantità di energia elettrica prodotta nell'anno solare i , come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
- S_i è il Saldo annuale dell'anno solare i , pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel medesimo anno;
- P_i è il Prelievo assegnato all'utente dello scambio, pari a:
zero se $(S_i + SR_{i-1}) \geq 0$
 $-(S_i + SR_{i-1})$ se $(S_i + SR_{i-1}) < 0$
- SR_i è il Saldo annuale riportabile, pari a:
zero se $(S_i + SR_{i-1}) \leq 0$
 $(S_i + SR_{i-1})$ se $(S_i + SR_{i-1}) > 0$.

4.1.2 La produzione incentivata di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto i), viene calcolata dal GSE, a partire dall'anno 2009, sulla base dell'anno solare, secondo le modalità di cui al comma 4.1.1.

4.1.3 Il pagamento delle “tariffe incentivanti” viene effettuato dal soggetto attuatore, che eroga un valore annuo pari al prodotto tra la produzione incentivata di cui al precedente comma 4.1.1 e la “tariffa incentivante” di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Tale pagamento viene effettuato bimestralmente in acconto, salvo conguaglio a fine anno. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare bimestrale cumulato di detto valore supera il valore di 250 euro.

4.2 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW diversi da quelli di cui al precedente comma 4.1, si applicano le seguenti disposizioni:

4.2.1 Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, il pagamento delle “tariffe incentivanti” viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra la produzione incentivata di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto ii) e la “tariffa incentivante” di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 euro.

- 4.2.2 Per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW che non usufruiscono del servizio di scambio sul posto, il pagamento delle “tariffe incentivanti” viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra la produzione incentivata di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto ii) e la “tariffa incentivante” di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.
- 4.3 Nel caso in cui i corrispettivi annui di cui ai commi 4.1.3, 4.2.1 e 4.2.2 siano superiori a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico, il soggetto attuatore effettua un sopralluogo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6.3, del presente provvedimento.
- 4.4 Per gli impianti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto 6 febbraio 2006, il corrispettivo erogato dal soggetto attuatore ai sensi dei commi 4.1.3, 4.2.1 e 4.2.2 viene calcolato sulla base delle “tariffe incentivanti” definite dal medesimo articolo del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.

Articolo 5

Modalità di copertura delle risorse per l'erogazione delle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006

- 5.1 Le “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 sono poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.
- 5.2 *Soppresso*

Articolo 6

Verifiche

- 6.1 Il soggetto attuatore verifica le domande presentate dai soggetti responsabili ai fini dell’ammissibilità alle “tariffe incentivanti” previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, tenendo conto di quanto previsto dal presente provvedimento, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l’Autorità.
- 6.2 Il soggetto attuatore verifica il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 8, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l’Autorità, prevedendo anche sopralluoghi a campione al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi e il rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ivi inclusi controlli a campione circa la conformità dei lavori di realizzazione al progetto definitivo.

- 6.3 Il soggetto attuatore esegue verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le “tariffe incentivanti”, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l’Autorità, prevedendo anche sopralluoghi a campione al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi e il rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006.
- 6.4 Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, le verifiche di cui ai commi 6.1, 6.2 e 6.3 includono il rispetto delle disposizioni degli articoli 4, 10, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto.
- 6.5 Le verifiche di cui al comma 6.3 includono anche la verifica delle apparecchiature di misura, di eventuali manomissioni o alterazioni dei dati di misura e delle caratteristiche di targa delle apparecchiature medesime, oltre che dei sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o simili). L’accertamento delle suddette manomissioni o alterazioni comporta la restituzione delle “tariffe incentivanti”, maggiorate degli interessi legali, percepite a partire dalla data della precedente verifica, ai sensi del comma 6.3, con esito positivo o, in mancanza, dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, a meno che tali manomissioni o alterazioni siano dovute a cause indipendenti dalla volontà del soggetto responsabile e siano state tempestivamente segnalate da quest’ultimo al soggetto attuatore e al gestore di rete.
- 6.6 *Soppresso*
- 6.7 L’eventuale esito negativo delle verifiche:
- a) di cui al comma 6.1 comporta l’inammissibilità della domanda per l’ottenimento delle “tariffe incentivanti”;
 - b) di cui al comma 6.2 comporta la decadenza dal diritto alle “tariffe incentivanti”, come previsto dall’articolo 8, comma 6, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
 - c) di cui al comma 6.3 comporta la restituzione delle “tariffe incentivanti”, maggiorate degli interessi legali, percepite a partire dalla data della precedente verifica, ai sensi del comma 6.3, con esito positivo o, in mancanza, dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, oltre a qualunque azione legale e segnalazione che il soggetto attuatore ritenga opportuna.
- 6.8 *Soppresso*

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 Con successivo provvedimento l’Autorità determinerà le modalità e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi derivanti al GSE dalle attività previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 e dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6.6.

Abrogato

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI TECNICHE PER IL
POSIZIONAMENTO E IL COLLEGAMENTO DELLE APPARECCHIATURE
DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI
FOTOVOLTAICI NEI CASI IN CUI IL GESTORE DI RETE O IL GESTORE
CONTRAENTE SIA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI MISURA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3BIS DELLA DELIBERAZIONE N. 188/05**

1. Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di cui alle deliberazioni n. 188/05 e n. 28/06.
2. Il presente documento definisce le condizioni tecniche necessarie al posizionamento ed al collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ammessi a beneficiare delle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, nei casi in cui il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'articolo 3bis della deliberazione n. 188/05.
3. Il posizionamento delle apparecchiature di misura deve garantire un'adeguata accessibilità in sicurezza al personale del gestore di rete o del Gestore contraente e, al contempo, deve minimizzare l'aggravio tecnico-economico per il soggetto responsabile.
4. La rilevazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta è effettuata mediante interrogazione delle apparecchiature di misura da remoto (tele-lettura) o, ove non disponibile, secondo modalità compatibili con la tecnologia adottata dal gestore di rete o Gestore contraente per il servizio di misura da questi svolta.
5. Per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico è sufficiente una sola apparecchiatura di misura, anche nel caso in cui sia stato adottato un apparato di conversione della potenza da continua in alternata costituito da più inverter di stringa.
6. Il luogo di installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. essere il più vicino possibile agli apparati di conversione della potenza da continua ad alternata (uno o più inverter);
 - b. essere all'interno della proprietà del soggetto responsabile o al confine di tale proprietà, secondo quanto scelto dal medesimo soggetto responsabile; nel caso in cui il luogo di installazione sia all'interno della proprietà, il soggetto responsabile si impegna a consentire l'accesso alle apparecchiature di misura al personale del gestore di rete o del Gestore contraente per l'espletamento delle attività di sua competenza;
 - c. essere accessibile in condizioni di sicurezza senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione, quali posizionamento di scale, approntamento di passaggi di qualunque tipo, o similari;
 - d. essere di dimensioni sufficienti allo svolgimento delle attività di competenza del gestore di rete o del Gestore contraente; in particolare, il locale dove saranno ubicate le apparecchiature di misura dovrà avere un'altezza del soffitto pari ad almeno 2 metri e larghezza utile senza ingombri pari ad almeno 1 metro;

- e. essere sufficientemente areato;
 - f. essere sufficientemente illuminato, anche da luce artificiale;
 - g. non essere adibito a deposito, anche temporaneo, di sostanze dannose o pericolose;
 - h. non debba prevedere la presenza di ingombri, anche temporanei.
7. I terminali di uscita degli apparati di conversione della potenza (inverter) sono dotati di dispositivi anti-frode (ad esempio sigilli, dispositivi antitamper, ecc; di seguito: dispositivi anti-frode), secondo modalità indicate dal gestore di rete o Gestore contraente, in modo tale che i cavi di uscita non siano sfilabili o i connettori di uscita non siano apribili. Nel caso di presenza di più inverter, la relativa morsettiera di parallelo, così come le terminazioni elettriche di eventuali dispositivi sulle linee di uscita (ad esempio, organi di manovra) sono racchiuse in involucri sigillabili (ad esempio, calotte o contenitori).
Non è in ogni caso necessaria la blindatura dei suddetti terminali di uscita.
L'apertura dei dispositivi anti-frode (ad esempio per sostituzione di un inverter guasto) può essere effettuata anche senza l'intervento del personale del predetto gestore. Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il soggetto responsabile comunica al gestore di rete o Gestore contraente, tramite fax e/o e-mail (con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'articolo 14, comma 3 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445), la necessità di eseguire l'intervento con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete o Gestore contraente provvede quanto prima al ripristino dei dispositivi anti-frode, senza alcun costo, a carico del soggetto responsabile, aggiuntivo rispetto al corrispettivo previsto dall'articolo 3bis della deliberazione n. 188/05.
8. Ciascuna linea elettrica che collega l'uscita di ogni apparato di conversione della potenza (direttamente o tramite un quadro elettrico di parallelo) alle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta è dotata di opportuni organi di interruzione e protezione e deve essere costituita da un unico cavo multipolare, schermato o a neutro concentrico o da cavi unipolari schermati. Il cavo è posato nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma CEI 11-17 e può presentare giunzioni intermedie, solo se imposte dalla lunghezza dei singoli elementi costituenti. Non è necessaria la presenza di dispositivi anti-frode nel caso in cui le suddette giunzioni siano di tipo rigido con ripristino della continuità dello schermo metallico e/o del neutro concentrico.
9. I morsetti di ingresso delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta sono dotati di dispositivi anti-frode, secondo modalità indicate dal gestore di rete o Gestore contraente, in modo da consentirne l'apertura anche senza l'intervento del personale del predetto gestore.
10. Non è necessaria la blindatura dei suddetti morsetti.
11. Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il soggetto responsabile deve comunicare al gestore di rete o Gestore contraente, tramite fax e/o e-mail (con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'articolo 14, comma 3 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445), la necessità di eseguire l'intervento con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo sull'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete o Gestore contraente provvede quanto

prima al ripristino dei dispositivi anti-frode, senza alcun costo, a carico del soggetto responsabile, aggiuntivo rispetto al corrispettivo previsto dall'articolo 3bis della deliberazione n. 188/05.

L'installazione dei dispositivi anti-frode di cui al presente punto 9 è effettuata dal gestore di rete o Gestore contraente solo nei casi in cui non sia già prevista, dalla normativa vigente, in capo all'Agenzia delle dogane.